

RITARDO DEL VOLO

Se il volo subisce un ritardo importante, il passeggero ha diritto ad ottenere adeguata assistenza in aeroporto, alle stesse condizioni previste per il caso di overbooking.

Diritti del passeggero

L'**assistenza** in aeroporto è riconosciuta in base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa, ovvero:

- per i voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 Km nel caso in cui il ritardo superi le **2 ore**;
- per i voli intracomunitari oltre i 1.500 Km nel caso in cui il ritardo superi le **3 ore**;
- per i voli internazionali fino a 1.500 Km, tra 1.500 e 3.500 Km e oltre 3.500 Km nel caso in cui il ritardo superi rispettivamente **2 ore, 3 ore o 4 ore**.

Se il ritardo supera le **5 ore** la compagnia aerea, oltre all'assistenza, ha l'obbligo di fornire al passeggero (che può decidere di rinunciare al volo), la scelta tra:

- **rimborso** entro 7 giorni del prezzo del biglietto e volo di rientro verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
- **riprotezione**, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.

Nel caso in cui la partenza sia possibile solo il **giorno successivo** all'orario originariamente previsto, la compagnia aerea deve inoltre fornire al passeggero:

- adeguata sistemazione in **albergo**;
- **trasporto** da e verso l'albergo.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla **compensazione pecuniaria**. I passeggeri possono reclamare tale diritto quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una **perdita di tempo pari o superiore a 3 ore**.



Cosa fare

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale. Le violazioni del Regolamento CE n. 261/2004 saranno inoltre segnalate all'ENAC, che provvederà agli accertamenti del caso, con potere sanzionatorio verso le compagnie inadempienti.